

MASTERTRIBUTARIO

DI AGGIORNAMENTO PROFESSIONALE IN MATERIA FISCALE

IL CONTRADDITTORIO COME STRUMENTO
DEFLATTIVO DEL CONTENZIOSO TRIBUTARIO

LA RISCOSSIONE DELLE IMPOSTE, TERMINI E
MODALITÀ DELL'ISCRIZIONE A RUOLO

A cura del dr. Marco Valenti – ODCEC Brescia

MASTERTRIBUTARIO

DI AGGIORNAMENTO PROFESSIONALE IN MATERIA FISCALE

PARTE I: IL CONTRADDITTORIO COME STRUMENTO DEFLATTIVO DEL CONTENZIOSO TRIBUTARIO

A cura del dr. Marco Valenti – ODCEC Brescia

MASTERTRIBUTARIO

DI AGGIORNAMENTO PROFESSIONALE IN MATERIA FISCALE

CONTRADDITTORIO → DIALOGO / CONFRONTO FRA CONTRIBUENTI E AMMINISTRAZIONE FINANZIARIA

ART. 10, CO. 1, L. 212/00 (cd. STATUTO DIRITTI CONTRIBUENTE)

«I rapporti tra contribuente e amministrazione finanziaria sono improntati al principio della collaborazione e della buona fede»

ART. 12, CO. 7, L. 212/00 (cd. STATUTO DIRITTI CONTRIBUENTE)

«Nel rispetto del principio di cooperazione tra amministrazione e contribuente, dopo il rilascio della copia del processo verbale di chiusura delle operazioni da parte degli organi di controllo, il contribuente può comunicare entro sessanta giorni osservazioni e richieste che sono valutate dagli uffici impositori. L'avviso di accertamento non può essere emanato prima della scadenza del predetto termine, salvo casi di particolare e motivata urgenza. Per gli accertamenti e le verifiche aventi ad oggetto i diritti doganali di cui all'articolo 34 del testo Unico delle disposizioni legislative in materia doganale approvato con del decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43, si applicano le disposizioni dell'articolo 11 del decreto legislativo 8 novembre 1990, n. 374.»

MASTERTRIBUTARIO

DI AGGIORNAMENTO PROFESSIONALE IN MATERIA FISCALE

IL CONTRADDITTORIO «PREVENTIVO»



RISPETTO AD ALTRI ISTITUTI DEFLATTIVI, CHE NASCONO E SI STRUTTURANO COME STRUMENTI DI DIALOGO FRA I CONTRIBUENTI E L'AMMINISTRAZIONE FINANZIARIA, IN UNA FASE SUCCESSIVA ALL'EMISSIONE DELL' AVVISO DI ACCERTAMENTO (ES. ACCERTAMENTO CON ADESIONE / RECLAMO/MEDIAZIONE / CONCILIAZIONE GIUDIZIALE),

IL CONTRADDITTORIO DOVREBBE, INVECE, ESSERE ATTIVATO PRIMA DELL'EMISSIONE DI TALE ATTO

MASTERTRIBUTARIO

DI AGGIORNAMENTO PROFESSIONALE IN MATERIA FISCALE

PRINCIPIO DEL CONTRADDITTORIO



INIZIA AD ASSUMERE RILEVANZA NELL'AMBITO DEGLI ACCERTAMENTI
«STANDARDIZZATI / PRESUNTIVI» COME STUDI DI SETTORE /
PARAMETRI



FUNZIONE DI «ADEGUAMENTO» DEL RISULTATO DELLE ELABORAZIONI
STATISTICHE STANDARDIZZATE ALLA CONDIZIONE DEL SINGOLO
CONTRIBUENTE

MASTERTRIBUTARIO

DI AGGIORNAMENTO PROFESSIONALE IN MATERIA FISCALE

CASS. SS. UU. 26635, 26636, 26637, 26638 /2009, SUL VALORE PROBATORIO DEGLI STUDI DI SETTORE:

-STABILISCONO ALCUNI IMPORTANTI PRINCIPI IN TEMA DI CONTRADDITTORIO PREVENTIVO

-RIBADISCONO LA CENTRALITÀ DEL CONTRADDITTORIO PRECONTENZIOSO, ANCHE AI FINI DELLA VALIDITÀ DEL SUCCESSIVO ATTO DI ACCERTAMENTO

MASTERTRIBUTARIO

DI AGGIORNAMENTO PROFESSIONALE IN MATERIA FISCALE

CASS. SS. UU. 26635-26636-26637-26638/2009 - Massima

*«La procedura di accertamento standardizzato mediante l'applicazione degli studi di settore e dei parametri è basata su **presunzioni semplici**, la cui **gravità, precisione e concordanza non è determinata ex lege in relazione ai soli risultati di tali strumenti** (art. 62-sexies co. 3 del DL 331/93), **ma nasce proceduralmente in esito al contraddittorio da attivare obbligatoriamente con il contribuente, il cui esito deve far parte della motivazione dell'atto di accertamento.***

Gli studi di settore, infatti, rappresentano un'elaborazione statistica la cui applicazione fornisce solo un'ipotesi probabilistica che, come tale, non può ritenersi sufficiente a legittimare la pretesa tributaria vantata dall'Amministrazione.

In tale ambito, l'onere della prova è ripartito tra contribuente e Ufficio accertatore.

*In particolare, **anche sulla base degli elementi emersi in sede di contraddittorio precontenzioso**, l'Ufficio è tenuto a dimostrare le ragioni che determinano l'inclusione del contribuente accertato tra i parametri che caratterizzano lo studio di settore, mentre il contribuente può fornire gli elementi che spieghino perché la situazione si discosta da quella ricostruita dall'Ufficio».*

MASTERTRIBUTARIO

DI AGGIORNAMENTO PROFESSIONALE IN MATERIA FISCALE

CASS. SS. UU. 26636/2009 – Massima

*«Gli studi di settore costituiscono semplici indici rilevatori di possibili anomalie nel comportamento fiscale del contribuente, evidenziate dallo scostamento tra i ricavi dichiarati e quelli stimati dallo studio di settore. Lo scostamento non deve essere "qualsiasi", ma rappresentare una "grave incongruenza", come espressamente prevede l'art. 62-sexies co. 3 del D.L. 331/93. **I risultati emergenti dallo studio devono essere corretti in contraddittorio con il contribuente, in modo da "fotografare" la specifica realtà economica della singola impresa la cui dichiarazione dell'ammontare dei ricavi abbia dimostrato una significativa "incoerenza" con la "normale redditività" delle imprese omogenee considerate nello studio di settore applicato».***

MASTERTRIBUTARIO

DI AGGIORNAMENTO PROFESSIONALE IN MATERIA FISCALE

CASS. SS. UU. 26637/2009 – Massima

*«Gli studi di settore e i parametri contabili hanno la **valenza di presunzione semplice** e i risultati da essi emergenti non possono essere utilizzati direttamente in sede di accertamento, ma devono essere preventivamente adattati alla situazione peculiare del contribuente accertato.*

Il contraddittorio precontenzioso è la fase procedimentale attraverso la quale si giunge "alla personalizzazione della stima necessaria a correggere la valutazione parametrica, tenendo conto delle diverse situazioni gestionali e della localizzazione dell'attività svolta dal contribuente".

In ogni caso, l'esito del contraddittorio non condiziona l'impugnabilità dell'avviso di accertamento in sede contenziosa, nella quale il contribuente potrà proporre ogni eccezione che ritenga opportuna, sia che essa sia stata precedentemente posta o meno, sia che il medesimo contribuente abbia partecipato al preventivo contraddittorio o meno. In caso di omessa partecipazione al contraddittorio, peraltro, l'accertamento potrà essere motivato dall'ufficio sulla base dei soli risultati dei parametri o degli studi di settore e il Giudice potrà valutare ai fini della decisione il comportamento inerte del contribuente»

MASTERTRIBUTARIO

DI AGGIORNAMENTO PROFESSIONALE IN MATERIA FISCALE

CASS. SS. UU. 26638/2009 – Massima

«La procedura di accertamento standardizzato mediante applicazione dei parametri o degli studi di settore costituisce un sistema di presunzioni semplici, la cui gravità, precisione e concordanza non è ex lege determinata in relazione ai soli standard in sé considerati, ma nasce proceduralmente in esito al contraddittorio da attivare obbligatoriamente con il contribuente, pena la nullità dell'accertamento, esito che, essendo alla fine di un percorso di adeguamento della elaborazione statistica degli standard alla concreta realtà economica del contribuente, deve far parte della motivazione dell'accertamento, nella quale vanno esposte le ragioni per le quali i rilievi del destinatario dell'attività accertativa siano state disattese.

Il contribuente ha, nel giudizio relativo dell'impugnazione dell'atto di accertamento, la più ampia facoltà di prova, anche a mezzo di presunzioni semplici, ed il giudice può liberamente valutare tanto l'applicabilità degli standard al caso concreto, che deve essere dimostrata dall'ente impositore, quanto la controprova sul punto offerta dal contribuente».

MASTERTRIBUTARIO

DI AGGIORNAMENTO PROFESSIONALE IN MATERIA FISCALE

L'AGENZIA DELLE ENTRATE HA EMANATO LA CIRCOLARE 19 E / 2010

CON LA QUALE HA FORNITO INDICAZIONI AGLI UFFICI PERIFERICI PER LA GESTIONE DEL CONTENZIOSO PENDENTE IN
MATERIA DI STUDI DI SETTORE.

TALE DOCUMENTO:

- . RIBADISCE LA CENTRALITA' DEL CONTRADDITTORIO PRECONTENZIOSO, CHE GLI UFFICI DEVONO INSTAURARE CON IL CONTRIBUENTE;**
 - . PRECISA CHE, A SEGUITO DEL CONTRADDITTORIO, GLI UFFICI DOVRANNO MOTIVARE NELL'AVVISO DI ACCERTAMENTO LE RAGIONI PER CUI SONO STATE EVENTUALMENTE DISATTESE LE OSSERVAZIONI DEL CONTRIBUENTE**
-
-

MASTERTRIBUTARIO

DI AGGIORNAMENTO PROFESSIONALE IN MATERIA FISCALE

LA RILEVANZA DEL PRINCIPIO DEL CONTRADDITTORIO PREVENTIVO NON E' LIMITATA SOLTANTO AGLI ACCERTAMENTI «STANDARDIZZATI»

CASS. SS. UU. 18184/2013

*L'accertamento notificato ad un contribuente nei cui confronti sia stato disposto un accesso, una verifica o un'ispezione nei locali destinati all'attività commerciale e/o professionale è **nullo se il termine dilatorio dei sessanta giorni (ex art. 12, co. 7, L. 212/00) non viene rispettato.***

La nullità non può essere dichiarata se sono presenti i requisiti della particolare e motivata urgenza, i quali, tuttavia, non necessariamente devono essere indicati nell'atto di accertamento, in quanto la loro presenza, su eccezione del contribuente, può essere dimostrata nel corso del processo

MASTERTRIBUTARIO

DI AGGIORNAMENTO PROFESSIONALE IN MATERIA FISCALE

**LA RILEVANZA DEL PRINCIPIO DEL CONTRADDITTORIO PREVENTIVO
NON E' LIMITATA SOLTANTO AGLI ACCERTAMENTI «STANDARDIZZATI»**

CASS. SS. UU. 18184/2013



LE RAGIONI DI «PARTICOLARE E MOTIVATA URGENZA»:
NON POSSONO ESSERE DETTATE DALLA SCADENZA DEI TERMINI PER
L'ACCERTAMENTO (CASS. 6057/2015)
POSSONO ESSERE INVOCATE IN CASO DI VIOLAZIONI PENALI O QUALORA
VI SIA FONDATO PERICOLO PER LA RISCOSSIONE (CASS. 14287/2014)

MASTERTRIBUTARIO

DI AGGIORNAMENTO PROFESSIONALE IN MATERIA FISCALE



**LA RILEVANZA DEL PRINCIPIO DEL
CONTRADDITTORIO HA CARATTERE GENERALE?**

ovvero

**TUTTI GLI AVVISI DI ACCERTAMENTO
EMESSI IN ASSENZA DI CONTRADDITTORIO PREVENTIVO, SONO
SOGGETTI A NULLITÀ?**

MASTERTRIBUTARIO

DI AGGIORNAMENTO PROFESSIONALE IN MATERIA FISCALE

LA RILEVANZA DEL PRINCIPIO DEL CONTRADDITTORIO HA CARATTERE GENERALE?

CASS. SS. UU. 19667/2014

«(...) La pretesa tributaria trova legittimità nella **formazione procedimentalizzata di una "decisione partecipata" mediante la promozione del contraddittorio** (che sostanzia il principio di leale collaborazione) **tra amministrazione e contribuente (anche) nella "fase precontenziosa" o "endoprocedimentale"**, al cui ordinato ed efficace sviluppo è funzionale il rispetto dell'obbligo di comunicazione degli atti imponibili.

Il diritto al contraddittorio, ossia il diritto del destinatario del provvedimento ad essere sentito prima dell'emanazione di questo, **realizza l'inalienabile diritto di difesa del cittadino, presidiato dall'art. 24 Cost., e il buon andamento dell'amministrazione, presidiato dall'art. 97 Cost.»**

MASTERTRIBUTARIO

DI AGGIORNAMENTO PROFESSIONALE IN MATERIA FISCALE

LA RILEVANZA DEL PRINCIPIO DEL CONTRADDITTORIO HA CARATTERE GENERALE?

CASS. SS. UU. 24823/2015

Nell'ordinamento tributario nazionale non sussiste un principio generale che imponga all'Amministrazione finanziaria un **obbligo generalizzato di preventivo contraddittorio** con il contribuente;

L'art. 12 co. 7 L. 212/00 resta applicabile con riferimento:

a) agli **accertamenti «in loco»**;

b) agli **accertamenti «a tavolino»**, **ma soltanto nei casi in cui l'obbligo di contraddittorio sia espressamente stabilito ex lege**;

A differenza di quanto accade per i tributi domestici, **per i tributi armonizzati**, alla luce della normativa comunitaria, **il diritto del contribuente al contraddittorio scatta sempre, anche in caso di verifiche a tavolino.**

In caso di omissione di tale obbligo, tuttavia, l'atto impositivo successivamente emanato è nullo solo se il contribuente dimostri che, qualora il contraddittorio fosse stato attivato, l'atto impositivo avrebbe avuto un diverso contenuto (**cd. «prova di resistenza»**).

MASTERTRIBUTARIO

DI AGGIORNAMENTO PROFESSIONALE IN MATERIA FISCALE

CASI IN CUI L'OMESSO CONTRADDITTORIO DOVREBBE COMPORTARE LA NULLITÀ DELL'ATTO DI ACCERTAMENTO (ESEMPI):

- .Studi di settore (art. 10 co. 3-bis L. 146/98)
- .Abuso del diritto (art. 10-bis L. 212/2000)
- .Redditometro (art. 38 DPR 600/73) *
- .Avvisi di accertamento relativi a **tributi armonizzati (IVA)**

PER I TRIBUTI ARMONIZZATI IL DIRITTO AL CONTRADDITTORIO DISCENDE DALLA
NORMATIVA COMUNITARIA

*** Accertamento eventualmente esperibile solo per i periodi di imposta sino al 31/12/2015, a seguito dell'abrogazione, ex art. 10 DL 87/2018 («Decreto Dignità») del Dm 16 settembre 2015.**

Si attendono nuove disposizioni attuative che dovranno essere emanate con decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze.

MASTERTRIBUTARIO

DI AGGIORNAMENTO PROFESSIONALE IN MATERIA FISCALE

NOVITÀ «DECRETO CRESCITA» (DL 34/2019) → Ha introdotto l'art. 5-ter D.Lgs. 218/97 → «INVITO OBBLIGATORIO» - Si applicherà agli avvisi di accertamento emessi dal 1 luglio 2020



RATIO LEGIS: CHIARIRE LA CONTROVERSA QUESTIONE RELATIVA AL DIRITTO AL CONTRADDITTORIO PREVENTIVO, DA PARTE DEI CONTRIBUENTI, RICONOSCENDO (ALMENO IN LINEA DI PRINCIPIO) UNA GENERALIZZAZIONE DI TALE GARANZIA

MASTERTRIBUTARIO

DI AGGIORNAMENTO PROFESSIONALE IN MATERIA FISCALE

NOVITÀ «DECRETO CRESCITA» (DL 34/2019) → art. 5-ter D.Lgs. 218/97

*«1. L'ufficio, **fuori dei casi in cui sia stata rilasciata copia del processo verbale di chiusura delle operazioni da parte degli organi di controllo, prima di emettere un avviso di accertamento, notifica l'invito a comparire di cui all'articolo 5 per l'avvio del procedimento di definizione dell'accertamento.***

*2. **Sono esclusi dall'applicazione dell'invito obbligatorio di cui al comma 1 gli avvisi di accertamento parziale** previsti dall'articolo 41-bis del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, **e gli avvisi di rettifica parziale** previsti dall'articolo 54, terzo e quarto comma, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633.*

MASTERTRIBUTARIO

DI AGGIORNAMENTO PROFESSIONALE IN MATERIA FISCALE

NOVITÀ «DECRETO CRESCITA» (DL 34/2019) → art. 5-ter D.Lgs. 218/97

3. In caso di mancata adesione, l'avviso di accertamento è specificamente motivato in relazione ai chiarimenti forniti e ai documenti prodotti dal contribuente nel corso del contraddittorio.

4. In tutti i casi di particolare urgenza, specificamente motivata, o nelle ipotesi di fondato pericolo per la riscossione, l'ufficio può notificare direttamente l'avviso di accertamento non preceduto dall'invito di cui al comma 1.

*5. Fuori dei casi di cui al comma 4, il mancato avvio del contraddittorio mediante l'invito di cui al comma 1 comporta l'invalidità dell'avviso di accertamento **qualora, a seguito di impugnazione, il contribuente dimostri in concreto le ragioni che avrebbe potuto far valere** se il contraddittorio fosse stato attivato.*

6. Restano ferme le disposizioni che prevedono la partecipazione del contribuente prima dell'emissione di un avviso di accertamento».

MASTERTRIBUTARIO

DI AGGIORNAMENTO PROFESSIONALE IN MATERIA FISCALE

ART. 5-TER D.Lgs. 218/97 – «INVITO OBBLIGATORIO»

LA NORMA SI INSERISCE NELLA **DISCIPLINA DELL'ACCERTAMENTO CON ADESIONE** (D.Lgs. 218/97)

RENDE **OBBLIGATORIA** LA NOTIFICA, PRIMA DELL'EMISSIONE DELL'AVVISO DI ACCERTAMENTO, DELL'INVITO A COMPARIRE (EX ART. 5 D.Lgs. 218/97)

STABILISCE CHE IN CASO DI MANCATA ADESIONE, L'AVVISO DI ACCERTAMENTO DEBBA ESSERE **SPECIFICAMENTE MOTIVATO IN RELAZIONE AI CHIARIMENTI FORNITI E AI DOCUMENTI PRODOTTI DAL CONTRIBUENTE NEL CORSO DEL CONTRADDITTORIO (MOTIVAZIONE «RAFFORZATA» DELL'ACCERTAMENTO)**

MASTERTRIBUTARIO

DI AGGIORNAMENTO PROFESSIONALE IN MATERIA FISCALE

ART. 5-TER D.Lgs. 218/97 – «INVITO OBBLIGATORIO»

IMPONE PER LEGGE LA C.D. «PROVA DI RESISTENZA», MUTUATA DAL DIRITTO COMUNITARIO EUROPEO E RECEPITA PER LA PRIMA VOLTA DALLA GIURISPRUDENZA CON LA CITATA SENTENZA CASS. SS. UU. 24823/2015: *IL MANCATO AVVIO DEL CONTRADDITTORIO COMPORTA L'INVALIDITA' DELL'AVVISO DI ACCERTAMENTO SOLO QUALORA IL CONTRIBUENTE SIA IN GRADO DI DIMOSTRARE IN CONCRETO LE RAGIONI CHE AVREBBE POTUTO FAR VALERE SE IL CONTRADDITTORIO FOSSE STATO REGOLARMENTE INSTAURATO*

CASS. 20747/2019 DEP. 1 AGOSTO 2019 – ESEMPIO SUPERAMENTO «PROVA DI RESISTENZA»

CASO: ACCERTAMENTO «A TAVOLINO» IVA – OMESSO CONTRADDITTORIO
IL CONTRIBUENTE HA SUPERATO LA «PROVA DI RESISTENZA» CON CONSEGUENTE ANNULLAMENTO DELL'AVVISO DI ACCERTAMENTO, PRODUCENDO IN GIUDIZIO LE FATTURE E I REGISTRI CONTABILI CHE AVREBBE POTUTO CONSEGNARE IN FASE PRECONTENZIOSA ALL'UFFICIO, QUALORA IL CONTRADDITTORIO FOSSE STATO CORRETTAMENTE ATTIVATO

MASTERTRIBUTARIO

DI AGGIORNAMENTO PROFESSIONALE IN MATERIA FISCALE

NOVITÀ «DECRETO CRESCITA» (DL 34/2019) → Ha introdotto l'art. 5-ter D.Lgs. 218/97
→ Si applica agli avvisi di accertamento emessi dal 1 luglio 2020

ART. 5-TER D.Lgs. 218/97 – «INVITO OBBLIGATORIO»

ESCLUSIONI:

La norma non opera

- a) **nei casi in cui al contribuente sia stata rilasciata copia del PVC**
- b) **in caso di avvisi di accertamento parziali (ex art. 41-bis DPR 600/73)**
e di avvisi di rettifica parziali (ex art. 54, co. 3 e 4 DPR 633/72)
- c) **in caso di particolare e motivata urgenza e nelle ipotesi di fondato pericolo per la riscossione**

DUBBI / PERPLESSITÀ
SULL'EFFETTIVA
APPLICAZIONE
DELL'OBBLIGO DI
CONTRADDITTORIO

MASTERTRIBUTARIO

DI AGGIORNAMENTO PROFESSIONALE IN MATERIA FISCALE

ULTERIORI SENTENZE RECENTI IN TEMA DI CONTRADDITTORIO PREVENTIVO

CASSAZIONE N. 701 DEL 15/01/2019

CASSAZIONE N. 1778 DEL 23/01/2019

CASSAZIONE N. 6811 DEL 08/03/2019

CASSAZIONE N. 12094 DEL 08/05/2019

CASSAZIONE N. 22644 DEL 11/09/2019



MASTERTRIBUTARIO

DI AGGIORNAMENTO PROFESSIONALE IN MATERIA FISCALE

PARTE II:

LA RISCOSSIONE DELLE IMPOSTE, TERMINI E
MODALITÀ DELL'ISCRIZIONE A RUOLO

A cura del dr. Marco Valenti – ODCEC Brescia

MASTERTRIBUTARIO

DI AGGIORNAMENTO PROFESSIONALE IN MATERIA FISCALE

Fonti normative Riscossione - D.P.R. 602 DEL 29.9.1973

TITOLO PRIMO (riscossione delle imposte)

Capo I – artt. 1-9 – disposizioni generali (versamenti diretti)

Capo II – artt. 10-44 – Riscossione a mezzo ruoli

TITOLO SECONDO (riscossione coattiva)

Capo I – Disposizioni Generali

Capo II – Espropriazione forzata (in 4 sezioni)

Capo III – Fermo amm.vo (su beni mobili registrati)

Capo IV – Procedure concorsuali

MASTERTRIBUTARIO

DI AGGIORNAMENTO PROFESSIONALE IN MATERIA FISCALE

D. Lgs. N. 462/1997

art. 2 - riscossione somme ex art. 36-bis/600 e 54-bis/633

art. 3 - riscossione somme ex art. 36-ter/600

art. 3-bis – rateazione somme dovute su avvisi bonari / decadenza ex co.

4 e 4-bis)

D.P.R. N. 43/1988

ESATTORE > CONCESSIONARIO

Estensione della riscossione a mezzo ruolo anche a Iva / II.II. / INPS

MASTERTRIBUTARIO

DI AGGIORNAMENTO PROFESSIONALE IN MATERIA FISCALE

D. Lgs. N. 46/1999 – riordino della disciplina artt. 17-38

art. 17 – estensione riscossione somme anche a contributi previdenziali / tributi locali

(regionali / provinciali / comunali)

art. 3 - riscossione somme ex art. 36-ter/600

art. 19 – disposizioni D.P.R. 602/73 applicabili solo ad imposte dirette (artt. 14, 15, 32, 33,

34, 35, 36, 37, 38, 41, 42-bis, 43-bis, 43-ter, 44 e 44-bis) – modifica D.LGS.193/2001

art. 23 – artt. 15/602 e termini decadenza art. 25/602 si applicano anche a IVA

Art. 24 e ss. - Iscrizione a ruolo dei crediti previdenziali

MASTERTRIBUTARIO

DI AGGIORNAMENTO PROFESSIONALE IN MATERIA FISCALE

DM 3.9.1999 n. 321 (G.U. 16.9.1999 n. 218)

Regolamento recante norme per la determinazione del contenuto del ruolo e dei tempi, procedure e modalità della sua formazione e consegna

Art. 1 - Contenuto dei ruoli

Art. 2 - Procedura diretta di formazione e consegna del ruolo

Art. 3 - Procedura di formazione e consegna del ruolo con l'ausilio del CNC

Art. 4 - Data di consegna dei ruoli

Art. 5 - Riassunto dei ruoli erariali

Art. 6 - Contenuto minimo della cartella di pagamento

Art. 7 - Entrata in vigore

MASTERTRIBUTARIO

DI AGGIORNAMENTO PROFESSIONALE IN MATERIA FISCALE

D. Lgs. N. 112/1999 – riordino del Servizio Nazionale della riscossione

- Concessionari “privati” su base provinciale
- Procedure di affidamento dei ruoli / diritti e obblighi del Concessionario /
discarico e riversamento somme riscosse

Art. 42 – Ufficiali della Riscossione (aut. Prefettura)

D. LGS. 203/2005 – RIFORMA TREMONTI –

Nasce dal 1.10.2006 l'Agente Unico della Riscossione - Equitalia Spa (capitale sociale ripartito 51% Agenzia Entrate e 49% INPS) > dal 12.3.2007 al 1.7.2017

MASTERTRIBUTARIO

DI AGGIORNAMENTO PROFESSIONALE IN MATERIA FISCALE

D.L. N. 78 DEL 31.5.2010 – ARTT. 29 e 31

Art. 29 – *Concentrazione dal 1.10.2011 della riscossione nell'accertamento (atti "impo-esattivi" per anni > 2007)*

Art. 31 – *preclusione all'autocompensazione in presenza di debito su ruoli definitivi (> € 1500) // possibilità di compensare ruoli in F24 con crediti erariali*

D.M. 10 FEBBRAIO 2011 – attuazione art. 31 D.L. 78/2010

P.D.A.E. 30 GIUGNO 2011 – *modalità di affidamento somme su atti im-
esattivi da AE a Equit./AE-Riscossione*

MASTERTRIBUTARIO

DI AGGIORNAMENTO PROFESSIONALE IN MATERIA FISCALE

D.L. N. 70 -2011 (prima manovra estiva 2011)

Stop alla riscossione tramite Equitalia degli enti locali (...?!)

D.L. n. 98 – 2011 (seconda manovra estiva 2011)

Art. 39 co. 13 – trasferimento riscossione entrate non tributarie ad altro soggetto (?)

D.L. 201/2011 – MONTI – “SALVA ITALIA”

Nuovo co. 1-bis dell’art. 19/602

D.L. 16/2012 – MONTI – “FISCALE”

Temperamento e mitigazione rateazione (72+72 rate)/ ipoteche / fermi

MASTERTRIBUTARIO

DI AGGIORNAMENTO PROFESSIONALE IN MATERIA FISCALE

LEGGE DI STABILITA' 2013 (L. 228 del 24.12.2012)

Art. 1 - co. 527 – 544

(regolamentazione normativa della c.d. “*sospensione della riscossione esattoriale*” in presenza di *decadenze, pagamenti pregressi, sospensioni giudiziali o amministrative, cause di non esigibilità del credito*)

D.L. 69 DEL 21.6.2013 (C.D. DECRETO “DEL FARE”)

INTERVENTI SU RATEAZIONI / FERMO AMM.VO / PIGNORAMENTI

IMMOBILIARI E D’AZIENDA / VARIE

MASTERTRIBUTARIO

DI AGGIORNAMENTO PROFESSIONALE IN MATERIA FISCALE

DIRETTIVE DI EQUITALIA

Direttiva n. 12/2008 del 27.3.2008 (rateazioni)

Direttiva n. 17/2008 del 13.5.2008 (documenti da allegare)

Direttiva n. 25 del 1.7.2008 (scadenza rate – no ultimo gg mese)

Direttiva n. 36 del 6 ottobre 2008 (istruzioni indici liquidità e alfa)

Direttiva n. 2 del 14.1.2009 (rateazione anche di interessi mora, aggi e spese)

Direttiva n. 10 del 6.5.2010 (sospensione attività riscossione)

Direttiva n. 12 del 15.4.2011 (proroghe e decadenze da rateazioni)

Direttiva n. 7 del 1.3.2012 (> 20.000 soglia doc.ti / depotenziamento indici)

Direttiva n. 2 del 11.1.2013 (applicazione sospensione riscossione esattoriale; > 50,000
soglia doc.ti) **E COSI VIA ...**

MASTERTRIBUTARIO

DI AGGIORNAMENTO PROFESSIONALE IN MATERIA FISCALE

RIFERIMENTI NORMATIVI:

D.P.R. 602 del 29 SETTEMBRE 1973

Inizialmente scritto ed emanato con riferimento alle sole imposte sui redditi e successivamente esteso anche alla riscossione dell'IVA e delle altre imposte indirette.

ATTIVITÀ di RISCOSSIONE → È attribuita all'Agenzia delle Entrate che non la esercita direttamente, ma mediante l'agente della riscossione AGENZIA ENTRATE – RISCOSSIONE (ex Equitalia) dal 1.7.2017

FUNZIONI (originarie) DELL'AGENTE DELLA RISCOSSIONE:

Incassare le somme pagate dai contribuenti mediante versamento diretto

Incassare le somme iscritte a ruolo

Gestire il c.d. conto fiscale

Promuovere l'esecuzione forzata

Eseguire i rimborsi

MASTERTRIBUTARIO

DI AGGIORNAMENTO PROFESSIONALE IN MATERIA FISCALE

RISCOSSIONE TIPOLOGIE

«SPONTANEA»

Il nostro ordinamento impone ai contribuenti, così come avviene in fase di autodeterminazione del debito d'imposta, di versare spontaneamente le somme dovute all'Erario («autoliquidazione o autotassazione»)

«COATTIVA»

A seguito dell'emissione di atti da parte dell'Amministrazione Finanziaria

MASTERTRIBUTARIO

DI AGGIORNAMENTO PROFESSIONALE IN MATERIA FISCALE

RISCOSSIONE – MODALITA' - 1

RISCOSSIONE MEDIANTE **VERSAMENTO DIRETTO**

Il contribuente provvede al pagamento delle somme dovute all'Erario, in base ad obblighi di legge, previa **autoliquidazione del tributo**.

Rientrano in tale fattispecie anche i versamenti «anticipati» effettuati mediante ritenuta alla fonte (a titolo d'imposta o di acconto) e quelli effettuati tramite compensazione.

MASTERTRIBUTARIO

DI AGGIORNAMENTO PROFESSIONALE IN MATERIA FISCALE

RISCOSSIONE – MODALITA' – 2 E 3

RISCOSSIONE MEDIANTE **AVVISI DI ACCERTAMENTO IMMEDIATAMENTE ESECUTIVI** (INTRODOTTI DALL'ART. 29 D.L. 79/2010) – **per ii.dd. / irap / iva**

Gli avvisi di accertamento relativi alle imposte sui redditi, all'Irap e all'Iva, emessi dall'Agenzia Entrate dal 1 ottobre 2011 (relativi al periodo d'imposta in corso al 31/12/2007 e successivi), decorso il termine utile per la proposizione del ricorso (60 giorni dalla notifica dell'atto) divengono titoli esecutivi e legittimano l'esecuzione forzata nei confronti del contribuente

RISCOSSIONE **MEDIANTE RUOLO** (36-bis/600 – 36/ter/600 – 54-bis/633 - **altri tributi indiretti**)

Il ruolo è il mezzo di riscossione di tutti i tributi per i quali la riscossione non avviene mediante versamento diretto, ritenuta alla fonte o in base ad avvisi di accertamento immediatamente esecutivi

MASTERTRIBUTARIO

DI AGGIORNAMENTO PROFESSIONALE IN MATERIA FISCALE

RISCOSSIONE – TERMINI E MODALITÀ DI ISCRIZIONE A RUOLO

ARTT. 10 E SS. DPR 602/73

«RUOLO» → E' l'elenco dei debitori e delle somme da essi dovute, formato dall'Ufficio, ai fini della riscossione a mezzo concessionario/agente

- È un atto amministrativo
- Nel ruolo sono **iscritte le somme (a titolo di imposta, sanzioni e interessi)** dovute dai contribuenti che hanno domicilio fiscale in comuni compresi nell'ambito territoriale cui il ruolo si riferisce
- I ruoli si distinguono in **«ordinari»** e **«straordinari»**.



- . I ruoli straordinari vengono formati in caso di fondato pericolo per la riscossione;
- . In forza del ruolo straordinario l'Agente della riscossione può procedere all'esecuzione forzata, senza la preventiva notifica della cartella di pagamento al contribuente (decorsi 60 giorni dalla notifica degli avvisi di accertamento o delle intimazioni ad adempiere)

MASTERTRIBUTARIO

DI AGGIORNAMENTO PROFESSIONALE IN MATERIA FISCALE

RISCOSSIONE – TERMINI E MODALITÀ DI ISCRIZIONE A RUOLO

ARTT. 10 E SS. DPR 602/73

CONTENUTO MINIMO DEL RUOLO (ART. 12, CO. 3, DPR 602/73)

- CODICE FISCALE DEL CONTRIBUENTE
- SPECIE DEL RUOLO (ORDINARIO / STRAORDINARIO)
- DATA IN CUI IL RUOLO DIVIENE ESECUTIVO
- IL RIFERIMENTO ALL'EVENTUALE PRECEDENTE ATTO DI ACCERTAMENTO OVVERO, IN MANCANZA, LA MOTIVAZIONE, ANCHE SINTETICA, DELLA PRETESA TRIBUTARIA



IN DIFETTO DI TALI INDICAZIONI NON PUO' ESSERE EFFETTUATA L'ISCRIZIONE

MASTERTRIBUTARIO

DI AGGIORNAMENTO PROFESSIONALE IN MATERIA FISCALE

RISCOSSIONE – TERMINI E MODALITÀ DI ISCRIZIONE A RUOLO

ARTT. 10 E SS. DPR 602/73

RUOLO – SOTTOSCRIZIONE – EFFETTI (ART. 12 DPR 602/73)

IL RUOLO È SOTTOSCRITTO, ANCHE MEDIANTE FIRMA ELETTRONICA, DAL TITOLARE DELL'UFFICIO O DA UN SUO DELEGATO. CON LA SOTTOSCRIZIONE IL RUOLO DIVENTA ESECUTIVO.



A SEGUITO DELLA SOTTOSCRIZIONE IL RUOLO VIENE INVIATO TELEMATICAMENTE ALL'AGENTE DELLA RISCOSSIONE, CHE RENDE NOTE AL CONTRIBUENTE LE SINGOLE ISCRIZIONI MEDIANTE NOTIFICA DELLA CARTELLA DI PAGAMENTO



MASTERTRIBUTARIO

DI AGGIORNAMENTO PROFESSIONALE IN MATERIA FISCALE

RISCOSSIONE – TERMINI E MODALITÀ DI ISCRIZIONE A RUOLO

TITOLI CHE LEGITTIMANO L'ISCRIZIONE A RUOLO: DICHIARAZIONE DEI REDDITI / AVVISO DI ACCERTAMENTO / PROVVEDIMENTO SANZIONATORIO / ATTO DI CONTESTAZIONE SANZIONI AVVERSO IL QUALE IL CONTRIBUENTE NON ABBAIA PRESENTATO MEMORIE

ISCRIZIONE A RUOLO IN BASE ALLE DICHIARAZIONI DEI REDDITI

- . IN CASO DI MANCATO VERSAMENTO DI SOMME CHE RISULTANO DOVUTE IN BASE ALLA LIQUIDAZIONE DELLE IMPOSTE, CONTENUTA IN DICHIARAZIONE
 - . QUANDO DAI CONTROLLI AUTOMATICI (EX ART. 36-BIS DPR 600/73) E DAI CONTROLLI FORMALI (EX ART. 36-TER DPR 600/73) RISULTINO SOMME DOVUTE ALL'ERARIO SUPERIORI A QUELLE EFFETTIVAMENTE VERSATE DAI CONTRIBUENTI
 - . IN CASO DI IMPOSTE SUI REDDITI SOGGETTI A TASSAZIONE SEPARATA
-
-

MASTERTRIBUTARIO

DI AGGIORNAMENTO PROFESSIONALE IN MATERIA FISCALE

RISCOSSIONE – TERMINI E MODALITÀ DI ISCRIZIONE A RUOLO

ISCRIZIONE A RUOLO IN BASE ALLE DICHIARAZIONI DEI REDDITI

L'ART. 6 L. 212/00 (CD. STATUTO DIRITTI CONTRIBUENTE) STABILISCE CHE:

«Prima di procedere alle iscrizioni a ruolo derivanti dalla liquidazione di tributi risultanti da dichiarazioni, qualora sussistano incertezze su aspetti rilevanti della dichiarazione, l'amministrazione finanziaria deve invitare il contribuente, a mezzo del servizio postale o con mezzi telematici, a fornire i chiarimenti necessari o a produrre i documenti mancanti entro un termine congruo e comunque non inferiore a trenta giorni dalla ricezione della richiesta. La disposizione si applica anche qualora, a seguito della liquidazione, emerga la spettanza di un minor rimborso di imposta rispetto a quello richiesto. La disposizione non si applica nell'ipotesi di iscrizione a ruolo di tributi per i quali il contribuente non è tenuto ad effettuare il versamento diretto. Sono nulli i provvedimenti emessi in violazione delle disposizioni di cui al presente comma».

MASTERTRIBUTARIO

DI AGGIORNAMENTO PROFESSIONALE IN MATERIA FISCALE

RISCOSSIONE – TERMINI E MODALITÀ DI ISCRIZIONE A RUOLO

TITOLI CHE LEGITTIMANO L'ISCRIZIONE A RUOLO: DICHIARAZIONE DEI REDDITI / AVVISO DI ACCERTAMENTO * / PROVVEDIMENTO SANZIONATORIO / ATTO DI CONTESTAZIONE SANZIONI AVVERSO IL QUALE IL CONTRIBUENTE NON ABBA PRESENTATO MEMORIE

ISCRIZIONE A RUOLO IN BASE AGLI AVVISI DI ACCERTAMENTO (CHE NON HANNO VALORE DI TITOLO ESECUTIVO)

L'ISCRIZIONE PUO' ESSERE:

PROVVISORIA, IN CASO DI ACCERTAMENTO IMPUGNATO → RISCOSSIONE FRAZIONATA IN PENDENZA DI GIUDIZIO (EX ART. 68 D.Lgs. 546/92)

LE SOMME INCASSATE DALL'ERARIO A TITOLO DI RISCOSSIONE PROVVISORIA, COSTITUISCONO ENTRATE NON DEFINITIVE POICHÉ, SE L'AVVISO DI ACCERTAMENTO E' ANNULLATO, I VERSAMENTI EFFETTUATI DAL CONTRIBUENTE DEVONO ESSERE RIMBORSATI

MASTERTRIBUTARIO

DI AGGIORNAMENTO PROFESSIONALE IN MATERIA FISCALE

RISCOSSIONE – TERMINI E MODALITÀ DI ISCRIZIONE A RUOLO

TITOLI CHE LEGITTIMANO L'ISCRIZIONE A RUOLO: DICHIARAZIONE DEI REDDITI / AVVISO DI ACCERTAMENTO * / PROVVEDIMENTO SANZIONATORIO / ATTO DI CONTESTAZIONE SANZIONI AVVERSO IL QUALE IL CONTRIBUENTE NON ABBA PRESENTATO MEMORIE

ISCRIZIONE A RUOLO IN BASE AGLI AVVISI DI ACCERTAMENTO (CHE NON HANNO VALORE DI TITOLO ESECUTIVO)

L'ISCRIZIONE PUO' ESSERE:

A TITOLO DEFINITIVO, SULLA BASE DI DICHIARAZIONI O ATTI DEFINITIVI.

NON È PREVISTO UN TERMINE TEMPORALE PER L'ISCRIZIONE DEI RUOLI A TITOLO DEFINITIVO. L'EVENTUALE TERMINE DERIVA DA QUELLO ENTRO CUI LE CARTELLE DI PAGAMENTO DEVONO ESSERE NOTIFICATE AI CONTRIBUENTI, PENA LA DECADENZA (ART. 25 DPR 302/73 – TERMINI NOTIFICA CARTELLA)

MASTERTRIBUTARIO

DI AGGIORNAMENTO PROFESSIONALE IN MATERIA FISCALE

RISCOSSIONE – TERMINI E MODALITÀ DI ISCRIZIONE A RUOLO

L'AGENTE DELLA RISCOSSIONE DEVE **RENDERE NOTE AI CONTRIBUENTI LE ISCRIZIONI A RUOLO, MEDIANTE LA NOTIFICA DELLA CARTELLA DI PAGAMENTO**

CARTELLA DI PAGAMENTO – CONTENUTO

NELLA CARTELLA DI PAGAMENTO SONO INDICATE:

- . LE IMPOSTE ISCRITTE A RUOLO;
- . GLI INTERESSI (DA «RITARDATA ISCRIZIONE A RUOLO» EX ART. 20 DPR 602/73 E «DI MORA» EX ART. 30 DPR 602/73);
- . LE SANZIONI (D.Lgs 471 e 472/1997);
- . L'AGGIO DI RISCOSSIONE (EX ART. 17 D.Lgs. 112/99);
- . LA DATA IN CUI IL RUOLO E' STATO RESO ESECUTIVO;
- . LA DESCRIZIONE DELLE PARTITE;
- . LE MODALITA' DI PAGAMENTO;
- . L'INTIMAZIONE AD ADEMPIERE L'OBBLIGO DERIVANTE DAL RUOLO ENTRO SESSANTA GIORNI DALLA NOTIFICA, CON LA PRECISAZIONE CHE, IN MANCANZA, SI PROCEDERA' (SENZA ULTERIORE AVVISO) AD ESECUZIONE FORZATA.

ATTENZIONE: LA CARTELLA SI RIFERISCE A TUTTE LE ISCRIZIONI A RUOLO EFFETTUATE IN UN DETERMINATO PERIODO, RELATIVE AL SINGOLO CONTRIBUENTE. PER QUESTO MOTIVO UN CARTELLA PUO' CONTENERE DIVERSE ISCRIZIONI A RUOLO (ES. IMPOSTE, TRIBUTI LOCALI, CONTRIBUTI PREVIDENZIALI, SANZIONI AMMINISTRATIVE, ECC.)

MASTERTRIBUTARIO

DI AGGIORNAMENTO PROFESSIONALE IN MATERIA FISCALE

ART. 29 D.L. 78/2010 - Concentrazione della riscossione nell'accertamento

1. Le attività di riscossione relative agli atti indicati nella seguente lettera a) emessi a partire dal 1° ottobre 2011 e relativi ai periodi d'imposta in corso alla data del 31 dicembre 2007 e successivi, sono potenziate mediante le seguenti disposizioni:

2. a) l'avviso di accertamento emesso dall'Agenzia delle entrate ai fini delle imposte sui redditi, dell'imposta regionale sulle attività produttive e dell'imposta sul valore aggiunto ed il connesso provvedimento di irrogazione delle sanzioni, devono contenere anche l'intimazione ad adempiere, entro il termine di presentazione del ricorso, all'obbligo di pagamento degli importi negli stessi indicati, ovvero, in caso di tempestiva proposizione del ricorso ed a titolo provvisorio, degli importi stabiliti dall'articolo 15 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602.

MASTERTRIBUTARIO

DI AGGIORNAMENTO PROFESSIONALE IN MATERIA FISCALE

ART. 29 D.L. 78/2010 - Concentrazione della riscossione nell'accertamento

3. L'intimazione ad adempiere al pagamento è altresì contenuta nei successivi atti da notificare al contribuente, anche mediante raccomandata con avviso di ricevimento, in tutti i casi in cui siano rideterminati gli importi dovuti in base agli avvisi di accertamento ai fini delle imposte sui redditi, dell'imposta regionale sulle attività produttive e dell'imposta sul valore aggiunto ed ai connessi provvedimenti di irrogazione delle sanzioni [...] ai sensi dell'articolo 8, comma 3-bis del decreto legislativo 19 giugno 1997, n. 218, dell'articolo 48, comma 3-bis, e dell'articolo 68 del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, e dell'articolo 19 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472, nonché in caso di definitività dell'atto di accertamento impugnato. In tali ultimi casi il versamento delle somme dovute deve avvenire entro sessanta giorni dal ricevimento della raccomandata; la sanzione amministrativa prevista dall'articolo 13 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471, non si applica nei casi di omesso, carente o tardivo versamento delle somme dovute, nei termini di cui ai periodi precedenti, sulla base degli atti ivi indicati;

MASTERTRIBUTARIO

DI AGGIORNAMENTO PROFESSIONALE IN MATERIA FISCALE

ART. 29 D.L. 78/2010 - Concentrazione della riscossione nell'accertamento

b) gli atti di cui alla lettera a) divengono esecutivi **decorso il termine utile per la proposizione del ricorso** e devono espressamente recare l'avvertimento che, decorsi trenta giorni dal termine ultimo per il pagamento, la riscossione delle somme richieste, in deroga alle disposizioni in materia di iscrizione a ruolo, è affidata in carico agli agenti della riscossione anche ai fini dell'esecuzione forzata, con le modalità determinate con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate, di concerto con il Ragioniere generale dello Stato. L'esecuzione forzata è sospesa per un periodo di centottanta giorni dall'affidamento in carico agli agenti della riscossione degli atti di cui alla lettera a); tale sospensione non si applica con riferimento alle azioni cautelari e conservative, nonché ad ogni altra azione prevista dalle norme ordinarie a tutela del creditore. **La predetta sospensione non opera in caso di accertamenti definitivi, anche in seguito a giudicato, nonché in caso di recupero di somme derivanti da decadenza dalla rateazione.** L'agente della riscossione, **con raccomandata semplice o posta elettronica**, informa il debitore di aver preso in carico le somme per la riscossione;

MASTERTRIBUTARIO

DI AGGIORNAMENTO PROFESSIONALE IN MATERIA FISCALE

ART. 29 D.L. 78/2010 - Concentrazione della riscossione nell'accertamento

c) in presenza di fondato pericolo per il positivo esito della riscossione, decorsi sessanta giorni dalla notifica degli atti di cui alla lettera a), la riscossione delle somme in essi indicate, nel loro ammontare integrale comprensivo di interessi e sanzioni, può essere affidata in carico agli agenti della riscossione anche prima dei termini previsti alle lettere a) e b). Nell'ipotesi di cui alla presente lettera, e ove gli agenti della riscossione, successivamente all'affidamento in carico degli atti di cui alla lettera a), vengano a conoscenza di elementi idonei a dimostrare il fondato pericolo di pregiudicare la riscossione, non opera la sospensione di cui alla lettera b) e l'agente della riscossione non invia l'informativa di cui alla lettera b)

MASTERTRIBUTARIO

DI AGGIORNAMENTO PROFESSIONALE IN MATERIA FISCALE

ART. 29 D.L. 78/2010 - Concentrazione della riscossione nell'accertamento

d) all'atto dell'affidamento e, successivamente, in presenza di nuovi elementi, il competente ufficio dell'Agenzia delle entrate fornisce, anche su richiesta dell'agente della riscossione, tutti gli elementi utili ai fini del potenziamento dell'efficacia della riscossione, acquisiti anche in fase di accertamento;

e) l'agente della riscossione, sulla base del titolo esecutivo di cui alla lettera a) e senza la preventiva notifica della cartella di pagamento, procede ad espropriazione forzata con i poteri, le facoltà e le modalità previste dalle disposizioni che disciplinano la riscossione a mezzo ruolo. Ai fini dell'espropriazione forzata l'esibizione dell'estratto dell'atto di cui alla lettera a), come trasmesso all'agente della riscossione con le modalità determinate con il provvedimento di cui alla lettera b), tiene luogo, a tutti gli effetti, dell'esibizione dell'atto stesso in tutti i casi in cui l'agente della riscossione ne attesti la provenienza. Decorso un anno dalla notifica degli atti indicati alla lettera a), l'espropriazione forzata è preceduta dalla notifica dell'avviso di cui all'articolo 50 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602.;

MASTERTRIBUTARIO

DI AGGIORNAMENTO PROFESSIONALE IN MATERIA FISCALE

ART. 29 D.L. 78/2010 - Concentrazione della riscossione nell'accertamento

f) a partire dal primo giorno successivo al termine ultimo per la presentazione del ricorso, le somme richieste con gli atti di cui alla lettera a) sono maggiorate degli interessi di mora nella misura indicata dall'articolo 30 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, calcolati a partire dal giorno successivo alla notifica degli atti stessi; all'agente della riscossione spettano l'aggio, interamente a carico del debitore, e il rimborso delle spese relative alle procedure esecutive, previsti dall'articolo 17 del decreto legislativo 13 aprile 1999, n. 112;

MASTERTRIBUTARIO

DI AGGIORNAMENTO PROFESSIONALE IN MATERIA FISCALE

ART. 29 D.L. 78/2010 - Concentrazione della riscossione nell'accertamento

g) ai fini della procedura di riscossione contemplata dal presente comma, i riferimenti contenuti in norme vigenti al ruolo e alla cartella di pagamento si intendono effettuati agli atti indicati nella lettera a) ed i riferimenti alle somme iscritte a ruolo si intendono effettuati alle somme affidate agli agenti della riscossione secondo le disposizioni del presente comma; la dilazione del pagamento prevista dall'articolo 19 dello stesso decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, puo' essere concessa solo dopo l'affidamento del carico all'agente della riscossione e in caso di ricorso avverso gli atti di cui alla lettera a) si applica l'articolo 39 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602;

MASTERTRIBUTARIO

DI AGGIORNAMENTO PROFESSIONALE IN MATERIA FISCALE

ART. 29 D.L. 78/2010 - Concentrazione della riscossione nell'accertamento

h) in considerazione della necessità di razionalizzare e velocizzare tutti i processi di riscossione coattiva, assicurando il recupero di efficienza di tale fase dell'attività di contrasto all'evasione, con uno o più regolamenti da adottare ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, anche in deroga alle norme vigenti, sono introdotte disposizioni finalizzate a razionalizzare, progressivamente, coerentemente con le norme di cui al presente comma, le procedure di riscossione coattiva delle somme dovute a seguito dell'attività di liquidazione, controllo e accertamento sia ai fini delle imposte sui redditi e sul valore aggiunto che ai fini degli altri tributi amministrati dall'Agenzia delle entrate e delle altre entrate riscuotibili a mezzo ruolo.
